DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2009

del 9 giugno 2009

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2007 del 7 dicembre 2007 ([1]).

(2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2009 del 24 aprile 2009 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ([3]).

(4) Gli atti relativi ai servizi audiovisivi cui si fa riferimento nell'allegato X devono essere inglobati nell'allegato XI,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati X e XI dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/123/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

([1]) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 27.
([2]) Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Gli allegati X e XI dell'accordo sono modificati come segue.

1. Il testo dell'allegato X è sostituito dal seguente:

«**SERVIZI D'INTERESSE GENERALE**

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengono concetti o si riferiscono a procedure particolari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

— preamboli,

— destinatari degli atti comunitari,

— riferimenti a territori o lingue della Comunità,

— diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e

— procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo n. 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo nel caso in cui sia previsto altrimenti nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **32006 L 0123**: Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

   Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

   a) all'articolo 3, paragrafo 3, i termini "le norme del trattato" sono sostituiti dai termini "le norme dell'accordo SEE";

   b) all'articolo 4, paragrafo 1, i termini "dell'articolo 50 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 37 dell'accordo SEE";

   c) all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, i termini "dell'articolo 48 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 34 dell'accordo SEE";

   d) all'articolo 4, paragrafo 5, i termini "dell'articolo 43 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 31 dell'accordo SEE";

   e) l'articolo 4, paragrafo 8 va letto come segue:

      " 'motivi imperativi d'interesse generale': fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo SEE, motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.";

   f) all'articolo 15, paragrafo 7, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

      "Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sulle notifiche ricevute dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA informa il comitato permanente delle notifiche ricevute dagli Stati dell'EFTA.";

g) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera a) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sui nomi e i dati ricevuti dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA.";

h) l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), non si applica agli Stati EFTA;

i) all'articolo 28, paragrafo 8, è aggiunto il testo seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA è l'Autorità di vigilanza EFTA a informarli periodicamente circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.";

j) all'articolo 39, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, la Commissione trasmette le relazioni ricevute dagli Stati membri dell'UE all'Autorità di vigilanza EFTA affinché questa le distribuisca agli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA trasmette le informazioni ricevute da uno Stato EFTA agli altri Stati EFTA e alla Commissione affinché le distribuisca agli Stati membri dell'UE. La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA scambiano informazioni sulle osservazioni ricevute dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati EFTA.";

k) all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

"Gli Stati EFTA possono presentare le loro relazioni e osservazioni anche al comitato.";

l) all'articolo 39, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sui requisiti trasmessi dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA informa il comitato permanente dei requisiti trasmessi dagli Stati dell'EFTA".»

2. Il titolo dell'allegato XI «SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE» è sostituito da «COMUNICAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI AUDIOVISIVI E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE».

3. Dopo il punto 5 (Decisione 2006/215/CE della Commissione) dell'allegato XI viene aggiunto il testo seguente:

«**Servizi audiovisivi**

5p. **389 L 0552**: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23), modificata da:

— **397 L 0036**: Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 5, "ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea" è sostituito da "ai sensi dell'articolo 31 e seguenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo".

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sono anche le opere realizzate, come descritto dall'articolo 6, paragrafo 3, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui gli Stati EFTA interessati hanno concluso accordi in tal senso.

Se una delle parti contraenti intende concludere un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, deve informare il Comitato misto SEE. Su richiesta di una delle parti contraenti possono aver luogo delle consultazioni in merito al contenuto di tali accordi.

c) All'articolo 15 della direttiva viene aggiunto il testo seguente:

"Gli Stati EFTA sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche in programmi di emittenti televisive il cui pubblico principale si trova in uno Stato SEE EFTA. Al fine di stabilire se un determinato programma o una determinata pubblicità rientrano in tale adattamento, occorre prestare attenzione, tra gli altri, ai seguenti fattori:

— se la trasmissione è, de facto, ricevuta in uno degli Stati SEE EFTA,

— se i beni o servizi pubblicizzati sono disponibili nel paese di ricezione,

— se nei programmi o nella pubblicità viene utilizzata la lingua del paese in cui le trasmissioni sono ricevute,

— se nelle pubblicità vengono menzionati i punti di vendita nel paese di ricezione o si fa riferimento ad essi,

— se i prezzi sono espressi nella valuta del paese di ricezione.

L'attività tesa a criptare o ad oscurare la pubblicità non deve limitare la ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche.

Le parti contraenti riesaminano insieme tale deroga nel 2003."

Accordi dettagliati per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 del presente accordo:

ciascuno Stato EFTA può designare un rappresentante dell'autorità competente designata da ciascuno Stato EFTA ai fini della partecipazione alle riunioni del comitato di contatto sulle attività di trasmissione televisiva di cui all'articolo 23 *bis*o della direttiva 89/552/CEE.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato di contatto e trasmette loro le informazioni pertinenti.

5 q. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54).»

4. Dopo il punto 30 (Risoluzione 96/C 376/01 del Consiglio) dell'allegato XI viene aggiunto il testo seguente:

«**Servizi audiovisivi**

31. **394 Y 0702(02)**: Risoluzione 94/C 181/02 del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale (GU C 181 del 2.7.1994, pag. 3).

32. **398 X 0560**: Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).

33. **499 Y 0205(01)**: Risoluzione 1999/C 30/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1).

34. **32005 H 0865**: Raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57).»